PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Soppressione della Commissione Consultiva metropolitana per il rilascio delle licenze per Autotrasporto di merci in conto proprio.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 114 del 27.10.2020 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitano: "Soppressione della Commissione Consultiva metropolitana per il rilascio delle licenze per Autotrasporto di merci in conto proprio";

la Legge 6 giugno 1974, n. 298 e ss.mm.ii., disciplina l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio subordinato al rilascio di apposita licenza e, in particolare, l'art. 33 della stessa che prevede l'istituzione di una commissione consultiva per l'analisi e la valutazione delle istanze presentate dagli utenti;

il D.Lgs. 112/98 all'art. 105, comma 3, lett. f), dispone l'attribuzione alle Province delle funzioni relative al rilascio delle licenze per l'autotrasporto merci in conto proprio;

l'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali nella seduta del 14 febbraio 2002, definisce le modalità organizzative e le procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del citato D.Lgs. 112/98;

con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 175 del 18/04/2002, così come modificata dalla Deliberazione n. 187 dell'11/06/2007, è stata istituita e definita la composizione delle Commissioni consultive e d'esame per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 112/98;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Roma n. 40 del 2011 ha fissato in anni 3 la durata della Commissione Consultiva per il rilascio delle licenze per autotrasporto di merci in conto proprio e con Decreto della Sindaca metropolitana n. 82 del 6 settembre 2018 è stata nominata la Commissione in scadenza nel 2021;

l'art. 33 della Legge 298 del 1974, sopra richiamata, è da ritenersi non più applicabile, ex art. 4, comma 6, della Legge 131 del 2003, nel caso in cui intervenga l'esercizio della potestà regolamentare provinciale ex art. 117, comma 6, della Costituzione. Il processo di diversa attribuzione e distribuzione di funzioni, ex l'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 112 del 1998, ha attribuito alle Province alcune funzioni, tra cui quella relativa al rilascio di licenze in conto proprio e il correlato potere regolamentare di disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle competenze e delle funzioni attribuite e che può essere in qualunque momento esercitato dagli enti medesimi, senza alcuna necessità di attendere nuovi e ulteriori interventi del legislatore statale o regionale;

l'acquisizione del parere consultivo, non vincolante, alla luce della successione nel tempo delle norme si può intendere tacitamente abrogata. Pertanto in altre realtà territoriali la Commissione stessa non è stata mai costituita o è stata soppressa;

Considerato che:

il parere consultivo non vincolante espresso dalla commissione consultiva comporta per questo ente un evidente aggravio in ordine di tempo nell'emanazione dei provvedimenti, atteso il preventivo esame di ciascuna pratica da parte della commissione stessa;

l'art. 29 “Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi” del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede una riduzione della spesa sostenuta per gli organi collegiali e monocratici operanti nelle Amministrazioni Pubbliche ed un riordino di questi organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture sulla base dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto e quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

f) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

g) previsione di una relazione al fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rilevato che:

la Commissione consultiva conto proprio ha il compito di esprimere pareri, non vincolanti, in quanto l'adozione dell'atto e la responsabilità è da attribuirsi al competente Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale preposto al Servizio;

lo scioglimento della Commissione Consultiva renderà più tempestivo ed efficiente il rilascio delle licenze in conto proprio, con conseguente economia di tempo e di spesa, prescindendo dal parere della citata commissione consultiva, andando altresì incontro alle esigenze di tempestività di azione della P.A.;

in virtù delle più recenti novità normative, che interessano l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni (a partire dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124 fino ai decreti legislativi delegati 126/2016, n. 22/2016, etc...), si auspica l'aggiornamento delle procedure con lo scopo principale di ottimizzare e semplificare i rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

Atteso che:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 27/07/2020 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022- Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed Elenco annuale 2020 – Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – art. 193 T.U.E.L.;

al fine di garantire alla collettività amministrata uno snellimento della procedura e riduzione dei tempi medi di rilascio delle licenze in conto proprio sia necessario agire nell'esercizio delle competenze relative all'autotrasporto merci in conto proprio in via autonoma prescindendo dal parere della citata Commissione Consultiva di cui all'art. 105, comma 3, lettera f), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in quanto la stessa ha funzioni meramente consultive e non vincolanti e in considerazione inoltre del fatto che le procedure sono gestite interamente utilizzando, ai fini dell'istruttoria, le risorse e le professionalità interne al Dipartimento V – Servizio 2 "Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione Civile e di Trasporto".

Preso atto:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 e le correlate circolari della Città metropolitana di Roma Capitale;

che il Servizio 2 – Dipartimento V, durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid 19, dal mese di marzo 2020 opera rilasciando le licenze autotrasporto merci in conto proprio senza acquisire il parere della Commissione Consultiva e che quindi il predetto Ufficio ha snellito di fatto l'istruttoria del procedimento per il rilascio delle licenze per il trasporto di merci in conto proprio, andando incontro alle esigenze degli utenti nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e considerato che l'eliminazione del passaggio procedurale del parere consultivo ha determinato, negli ultimi mesi, una riduzione di circa 6 gg. nei tempi medi di rilascio delle licenze;

che a seguito di quanto in premessa evidenziato sia opportuno procedere alla soppressione della Commissione Consultiva per il rilascio delle licenze per il Trasporto di Merci in Conto Proprio, con decadenza contestuale delle nomine già effettuate con Decreto della Sindaca metropolitana della C.M.R.C. n. 82 del 6 settembre 2018;

che il presente provvedimento non comporta spesa per l'Amministrazione;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 2 "Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione civile e trasporto" del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione" Dott.ssa Maria Laura Martire ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Segretario Generale Vicario, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di sopprimere la Commissione Consultiva per l’espressione dei pareri non vincolanti in ordine al rilascio delle licenze per il trasporto merci in conto proprio;

2) di dare atto che vengono meno, contestualmente, anche i successivi decreti con cui questa Amministrazione aveva proceduto alla nomina dei componenti esterni.